

Newsletter n. 3 del 16 Gennaio 2016

1. BILANCI 2016 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016) - Invariata rispetto al 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il **decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016)**, con il quale ha definito - al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.**

Il decreto è stato **pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

La maggiorazione, anche per l'anno 2016, è di **2,70 euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle dei diritti di segreteria aggiornate con le ultime novità clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci clicca qui.](#)

2. RAPPORTO DI LAVORO - Approvato il modulo e fissate le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale

E' stato pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015, il **Decreto 15 dicembre 2015**, recante "**Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**".

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2015 e **in vigore dal 12 gennaio 2016** - definisce i dati contenuti nel **modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** e la loro revoca e gli standard e le **regole tecniche** per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Due sono gli allegati al decreto: nell'**Allegato A** viene riportato il "**Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca**", da utilizzare per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca; nell'**Allegato B** viene illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:

- *il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);*
- *l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);*
- *la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;*

- l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Il modulo viene reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente con i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto con i relativi due allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale *clickavoro* \(Portale unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro\) clicca qui.](#)

3. BDNA - BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - Operativa dal 7 gennaio

Dopo quattro anni dalla sua istituzione, la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) è finalmente operativa.

Il **7 gennaio 2016** ha, infatti, preso il via la BDNA che avrà il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia.

Ricordiamo che la banca dati è stata istituita dal **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice Antimafia), mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia sono state disciplinate dal **regolamento adottato con D.P.C.M. n. 193 del 30 ottobre 2014**.

Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, **dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma**.

Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Interno e scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - CONTRATTI PUBBLICI - Estesa ai Comuni con meno di 10 mila abitanti la possibilità di acquisti autonomi per importi inferiori a 40 mila euro

Il **comma 501**, dell'art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), con la modifica apportata all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, ha esteso anche ai **Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti** la possibilità di procedere ad **acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di conseguenza, ha provveduto a divulgare sul proprio sito istituzionale un nuovo comunicato ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015.

Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l'Autorità provvederà a rilasciare il Codice Identificativo Gara (CIG) a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato della ANAC clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

5. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Soppressa l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)

Al fine di “razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri”, il **comma 589** dell'art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha **soppresso l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)**, le cui funzioni sono trasferite al **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento politica economica (DIPE)** della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i richiami all'UTFP contenuti nei diversi atti normativi devono essere intesi riferiti al DIPE.

Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità può avvalersi di un **massimo di diciotto esperti** in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.

I requisiti professionali e i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo che l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è un organismo tecnico che fu istituito dall'art. 7 della L. n. 144/1999 presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e operava alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i compiti prioritari dell'UTFP vi era quello di promuovere, all'interno delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali, il ricorso a capitali privati secondo schemi di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per il finanziamento di infrastrutture e per la successiva gestione dei servizi.

A partire dal 2008 l'UTFP è stato l'organismo deputato a ricevere la documentazione relativa ai contratti di PPP conclusi dalle Amministrazioni pubbliche e ricadenti nelle categorie individuate da Eurostat - ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della L. n. 31/2008 - con l'obiettivo di permetterne la corretta classificazione nei bilanci pubblici delle Amministrazioni aggiudicatrici.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica clicca qui.](#)

6. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

I **commi 788, 810, 813 e 814**, dell'art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) riguardano gli **oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia** per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.

Con la modifica dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), si stabilisce che «*All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente*».

Dunque, al pagamento di tali somme, d'ora in poi, dovrà provvedere ciascuna delle amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio **e non più la Presidenza del Consiglio** (comma 788).

La dotazione del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*) viene incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020 (comma 810).

Con la sostituzione del comma 9-bis dell'art. 43 della L. n. 234/2012, viene **modificato il meccanismo di pagamento degli oneri finanziari da parte dello Stato** e il conseguente **diritto di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili** (Regioni e Province autonome, Enti territoriali, Enti pubblici e soggetti equiparati). In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento con le risorse del Fondo e poi procede alla rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili dell'inadempimento agli obblighi europei, mediante compensazione con i trasferimenti dello Stato verso queste amministrazioni (comma 813).

Il comma 814 riguarda i **poteri sostitutivi dello Stato** nei casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che comporti la condanna al pagamento di sanzioni a carico dell'Italia.

Con l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 41 della citata L. n. 234/2012, viene stabilito che, in caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome nell'adozione degli atti necessari a conformarsi alla sentenza, quando per provvedere ai dovuti adempimenti è necessario adottare molteplici atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente in materia, assegna agli enti inadempienti termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini, il Consiglio dei ministri adotta direttamente i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un apposito commissario.

Questa procedura si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità e in ogni caso anche quando siano in corso delle procedure di infrazione europee (comma 814).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

7. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Estensione della durata dei programmi di amministrazione straordinaria

Il **comma 841**, dell'art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In particolare, con l'introduzione di un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del D.Lgs. n. 270/1999 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*), la legge prevede ora che quando l'impresa opera nel settore dei servizi pubblici essenziali o gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico **può autorizzare l'estensione della durata dei programmi di amministrazione straordinaria fino ad un massimo di 4 anni**.

Tale possibilità può essere esercitata sia quando l'impresa ha adottato il programma di cessione dei complessi aziendali (la cui durata ordinaria è di un anno), sia quando ha optato per il programma di ristrutturazione economico-finanziaria (la cui durata ordinaria è di due anni).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

8. EPC - TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - Al via dal 18 gennaio 2016 per solo cinque professioni

Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, della **Legge n. 114 del 9 luglio 2015** (*"Legge di delegazione europea 2014"*) che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti Direttive UE, tra cui la **direttiva n. 2013/55/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha avuto inizio l'iter che dovrà portare il Governo ad emanare - **entro il 18 gennaio 2016** - un decreto delegato contenente le regole per il rilascio, in favore dei membri di alcune professioni regolamentate, della **"Tessera professionale europea (EPC)"** e per il suo funzionamento.

Lo scopo principale è quello di **agevolare l'esercizio della professione in qualsiasi Stato membro dell'Unione**.

Riguarderà sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e **faciliterà il trasferimento**, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

La tessera sarà inizialmente disponibile per quelle professioni che hanno manifestato interesse al termine di un'ampia consultazione conclusasi poco tempo fa. Si tratta delle seguenti cinque professioni: **infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare**.

Ma la sua applicazione potrà essere estesa successivamente anche ad altre categorie professionali.

La Tessera Europea non consiste in una "carta fisica", ma in un iter esclusivamente telematico, che dovranno seguire questi cinque categorie professionali che vogliono stabilirsi in un altro Paese della UE per esercitare la loro professione stabilmente o temporaneamente nel Paese ospitante.

L'EPC avrà, pertanto, la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (**sistema IMI - Internal Market Information**).

L'EPC sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 114/2015 \(legge di delegazione europea 2014\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul funzionamento del sistema IMI clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'IMI sul portale *Europa* clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Database sui riconoscimenti professionali messo a disposizione dalla Commissione europea clicca qui.](#)

9. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2016

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere, nel mese di gennaio, al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2016.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento **entro il 31 gennaio 2016** dei seguenti importi:

- 1. euro 32,00:** aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- 2. euro 32,00:** laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
- 3. euro 129,00:** aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
- 4. euro 258,00:** aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2015, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Consultare la Camera di Commercio di competenza per le eventuali modalità di versamento anche tramite bonifico bancario.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

10. REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - Pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio 2016

L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, **anche per l'anno di competenza 2016**, è determinato nella misura di **euro 26,00** (decreto 2 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015).

L'importo del contributo annuale va versato **in unica soluzione** con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, del 24 settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato **anche mediante pagamento elettronico** attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) denominato «**PagoPA**» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Ricordiamo che sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano **iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno**.

Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Il **termine per il versamento** del contributo annuale di iscrizione nel Registro dei revisori legali è fissato al **31 gennaio 2016**.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

11. DIRITTO ANNUALE 2015 - Tempo di ravvedimento operoso

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2015 è comunque sempre possibile regolarizzarsi con il meccanismo del **ravvedimento operoso**. Un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese.

Infatti, così come previsto dall'art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, **alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale**.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile **entro un anno dalla scadenza ordinaria**, ovvero **entro il 16 giugno 2016** per il diritto annuale relativo al 2015.

Successivamente si potrà soltanto **regolarizzare il tributo e attendere l'irrogazione della sanzione** con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.

Per effettuare il ravvedimento si dovranno **utilizzare i tre codici** predisposti dall'Agenzia delle Entrate (**3850** = tributo, **3851** = interessi, **3852** = sanzione), e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali. L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Si ricorda che **i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi** (Si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

12. VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - Al via le nuove agevolazioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015, degli avvisi relativi ai bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali, a decorrere **dal 1° febbraio 2016** possono essere presentate le domande per i **Bandi Marchi +2 e Disegni + 3**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), con le convenzioni sottoscritte il 31 luglio 2015, ha affidato all'Unioncamere il compito di gestire nuove agevolazioni per i titoli di proprietà industriale delle PMI italiane, in particolare per:

a) registrare marchi comunitari e internazionali (**Bando Marchi+2**), con risorse complessive di **2,8 milioni di euro**;

b) valorizzare i disegni e i modelli industriali (**Bando Disegni+3**), con risorse complessive di **4,7 milioni di euro**.

L'intervento, denominato **Marchi+2**, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l'estensione all'estero dei propri marchi.

Le agevolazioni sono dirette a:

- *favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno);*

- *favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).*

L'intervento, denominato **Disegni+3**, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

- *la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione);*

- *la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 - Commercializzazione).*

Circa il bando “**Marchi +2**” sarà possibile presentare le domande a partire **dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2016** (60° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale - avvenuta il 3 dicembre 2015 sulla G.U. n. 282); mentre per il bando “**Disegni+3**” a partire **dalle ore 9:00 del 2 marzo 2016** (90° giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso, avvenuto nella stessa data).

LINK:

[Per scaricare il testo dei due comunicati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Bando Marchi+2 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Bando Disegni+3 clicca qui.](#)

13. D.LGS. 139/2015 - I BILANCI SEMPLIFICATI DELLE PICCOLE SOCIETA' E MICRO IMPRESE - Un approfondimento della FNC

La Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ha diffuso, in data 15 gennaio 2016, un documento, a cura di Matteo Pozzoli, dal titolo “**I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015**”.

Il decreto legislativo n. 139 del 2015 implementa, a livello nazionale, la **direttiva 2013/34/UE**, la nuova direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n. 78/660 (meglio nota come “*IV Direttiva*”), inerente la redazione del bilancio d’esercizio e la direttiva CEE n. 83/349 (meglio nota come “*VII Direttiva*”), concernente la redazione del bilancio consolidato.

Il D.Lgs. n. 139/2015, oltre ad innovare significativamente molta della normativa del Codice civile in materia di redazione del bilancio di esercizio, **ha introdotto**, a livello contabile, anche **la nuova categoria delle micro-imprese**, mantenendo la categoria delle **piccole società**.

Non è stata introdotta, al contrario, la categoria delle **medie imprese**, i cui adempimenti di bilancio sono, perciò, indistinti rispetto a quelli previsti per le società di grandi dimensioni.

In sintesi, quindi, il Codice civile riconosce ai fini della redazione del bilancio: **micro-imprese, piccole società; non-piccole società**.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire **dal 1° gennaio 2016**.

Il cambiamento è da considerarsi epocale, poiché il nuovo impianto sostituisce in toto le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare alcuni specifici aspetti. Per questo, la prima adozione delle nuove disposizioni - si legge nelle considerazioni di sintesi del documento - presenterà inevitabili problematiche di “adattamento” alla normativa.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

14. STARTUP E INCUBATORI - Online il 5° rapporto bimestrale sull’accesso al Fondo di Garanzia

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, una **sintesi dei dati sull’intervento del Fondo di Garanzia PMI per Startup innovative e Incubatori certificati - 5ª edizione bimestrale**.

A beneficio di Startup innovative e Incubatori certificati è previsto l’accesso semplificato, gratuito e diretto all’intervento del **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)**, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di **garanzie sui prestiti bancari**.

La garanzia copre l’**80%** del credito erogato dalla banca alla Startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con **un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario**.

Al 31 dicembre 2015 sono **711** le startup innovative destinatarie di finanziamenti bancari facilitati dall’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, per un totale di **289.185.329 euro** (di cui l’importo garantito è pari a 225.827.047 euro), con una media di 274.369 euro a prestito per un totale di 1.054 operazioni (alcune startup hanno ricevuto più di un prestito).

Rispetto alla precedente rilevazione (*4ª edizione bimestrale* - al 31 ottobre 2015) si registra un **cospicuo incremento in termini di Startup beneficiarie** dello strumento (+85), di totale cumulativo erogato (+34,16 milioni), di importo garantito (+25,70 milioni) e di operazioni totali effettuate (+136). In leggera diminuzione l’entità del prestito medio (-3.440 euro).

La durata media dei prestiti resta pari a circa 55 mesi.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

15. SUAP - La semplificazione viaggia sempre più sulla via del digitale - Successo della collaborazione tra Camere di Commercio e Comuni

Oltre 500mila adempimenti online sul portale *impresainungiorno* fanno decollare lo Sportello unico per le attività produttive telematico (SUAP), frutto della collaborazione tra Camere di Commercio e Comuni.

In poco più di due anni sono quintuplicati gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l'avvio e l'esercizio d'impresa senza fare code con la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, il punto unico di contatto per le imprese realizzato dal sistema camerale italiano per supportare i Comuni nella gestione di questo servizio.

Solo nel 2015 sono stati oltre 216mila i procedimenti gestiti digitalmente, il 35% dei quali ha permesso di far nascere più di 72 mila imprese in appena 24 ore.

Ad oggi dei circa 8 mila Comuni d'Italia, **oltre 3.300** (il 41,7% del totale, distribuiti in 16 Regioni e 74 Province) hanno deciso di avvalersi delle Camere di Commercio utilizzando i servizi della piattaforma camerale per semplificare la vita delle imprese del proprio territorio.

Al 22 dicembre 2015 i Comuni accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico e con SUAP operativamente autonomi sono **4.640**; i Comuni che, in delega o convezione, operano con la locale Camera di Commercio sono **3.378** (il 41,7% del totale), mentre ammontano a 67 i Comuni che ancora non si sono dotati di un SUAP accreditato.

Questi sono alcuni dei dati divulgati da Unioncamere - Infocamere con il **Comunicato stampa del 7 gennaio 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale *impresainungiorno* clicca qui.](#)

16. CONTROVERSIE ONLINE - Nuova piattaforma europea - Accessibile dal 15 febbraio 2016

Una nuova piattaforma per la risoluzione alternativa delle controversie online. Si chiama, in inglese, **Alternative Dispute Resolution (ADR)** e per consumatori e professionisti sarà **accessibile dal 15 febbraio 2016**.

Consentirà di risolvere o quantomeno di semplificare, in un click, le controversie online (anche quelle transfrontaliere) senza dover ricorrere a lunghe e costose procedure giudiziarie.

Come funzionerà? Grazie alla piattaforma, consumatori e professionisti potranno presentare un **reclamo online** e vi saranno alcuni organismi ADR designati a far da arbitri tra le parti per risolvere il problema.

Per l'Italia, tra gli organismi troviamo l'**Ombudsman bancario** e le **Camere di Commercio di Roma e Milano**.

I **siti di commercio elettronico** dovranno indicare obbligatoriamente il link alla procedura.

Un mese fa la Commissione aveva proposto regole aggiornate per i contratti digitali per semplificare e favorire l'accesso ai contenuti digitali e gli acquisti online in tutta Europa.

La nuova piattaforma costituisce un ulteriore strumento per rafforzare la fiducia nel **commercio elettronico**, offrendo un importante contributo alla strategia dell'UE per il mercato unico digitale.

Ricordiamo che il 18 giugno 2013 sono stati pubblicati, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165, la **direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013**, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso l'intervento di organismi ADR e il **regolamento (UE) 524/2013 del 21 maggio 2013**, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori).

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione stragiudiziale relative alle controversie:

- a) *concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi;*
- b) *sorte tra consumatori residenti nell'Unione e professionisti stabiliti nell'Unione;*

c) *in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il professionista);*

d) *gestite da un organismo ADR "che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole".*

Gli Stati membri avevano tempo fino al **9 luglio 2015** per recepire il provvedimento nella legislazione nazionale.

In Italia, la direttiva 2013/11/UE è stata recepita con il **decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015**.

Con tale decreto sono state apportate **integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 206/2005** (Codice del Consumo), al fine di mantenere una **disciplina unitaria** della materia salvaguardando il più possibile l'impostazione del Codice medesimo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato alla piattaforma clicca qui.](#)

17. ARTICOLI PIROTECNICI - Nuove regole sulla tracciabilità in vigore dal 17 ottobre 2016

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, il **Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1**, che da **attuazione alla direttiva 2014/58/UE** la quale istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Il Decreto istituisce dunque, **un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici** rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*), che dovrà **garantire la loro identificazione e quella dei fabbricanti/importatori in tutte le fasi della catena di fornitura**.

All'**articolo 2** vengono riportati gli elementi che devono comprendere il **Numero di Registrazione** indicato nell'etichetta del prodotto pirotecnico mentre all'**articolo 3** vengono indicati gli obblighi degli "**organismi notificati**" (tenuta del registro degli articoli pirotecnici, che dovrà essere sempre costantemente aggiornato e messo a disposizione del pubblico su Internet).

Nel successivo **articolo 4** vengono riportati gli **obblighi dei fabbricanti/importatori**, fra i quali l'obbligo della tenuta di un **registro**, anche in modalità informatica, **di tutti i numeri di registrazione** degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo. Tale registro dovrà essere tenuto per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato e messo a disposizione degli organi di polizia e delle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri.

Nel caso di cessazione dell'attività il registro dovrà essere consegnato al Prefetto competente per territorio.

All'**articolo 5** vengo previste le sanzioni amministrative. Chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla **sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 700,00 per ciascun pezzo non etichettato** ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.

Con riferimento agli "**organismi notificati**" e ai **produttori/importatori**, il mancato adempimento dei rispettivi obblighi comporta l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a 129,00 euro. Le disposizioni del presente decreto **si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

18. ANTIRICICLAGGIO - Dal CNDCEC un manuale operativo per gli studi professionali

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con l'intento di fornire un ausilio ai colleghi professionisti, ha predisposto un documento dal titolo "**Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali**".

Si tratta di uno strumento operativo che permetterà di facilitare il lavoro quotidiano dei commercialisti italiani.

Il Manuale, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, costituisce un utile esempio per strutturare le procedure del proprio studio, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di una propria società di servizi.

Il vademecum è stato predisposto in considerazione del fatto che i principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all'art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio. L'individuazione di apposite procedure interne è inoltre suggerita dal Ministero della Giustizia nel Provvedimento che ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori (D.M. 16/4/2010) per garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 11 AL 16 GENNAIO 2016)

1) Decreto legislativo 7 gennaio 2015, n. 1: Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli **articoli pirotecnici**. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 7 gennaio 2015, n. 2: Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 7 gennaio 2015, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il **miele**. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 7 gennaio 2015, n. 4: Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 7 gennaio 2015, n. 5: Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle **unità da diporto** e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 15 dicembre 2015: Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 22 dicembre 2015: Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Legge 28 dicembre 2015, n. 220: Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma **Friedrich Nietzsche** scriveva:*

Occorre SBARAZZARSI DEL CATTIVO GUSTO
di voler **ANDARE D'ACCORDO** CON TUTTI.
LE **COSE GRANDI** AI GRANDI,
GLI **ABISSI** AI PROFONDI,
LE **FINEZZE** AI SOTTILI e
LE **RARITA'** AI RARI.

BUONA GIORNATA !